REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile, iscritta al n. 738 del ruolo generale contenzioso civile delle cause dell'anno 2005, avente per oggetto: risarcimento danni da lesione personale, trattata e passata in decisione all'udienza del 13.6.2005

TRA

SOLITO PIETRO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. A. Trevisi(studio C. Vaglio), che unitamente all'avv.to G. Epifani lo rappresenta e difende, in virtù di mandato apposto a margine dell'atto introduttivo

-attore-

CONTRO

VALENZANO ROCCO PIETRO, elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dell'avv. F. Bianco, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione risposta

-convenuto –

nonché

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici in Lecce è *ope legis* domiciliato

- altro convenuto-

Conclusioni:

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni sull' eccezione di prescrizione come da atti introduttivi del giudizio e successivi scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato presso la sezione distaccata di Nardò in data 3.12.2004 Solito Pietro conveniva in giudizio l'amministrazione della Difesa e Valenzano Rocco Pietro al fine di sentirli condannare, in solido, a pagare la somma di € 220.000,00 a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'attore a seguito della condotta illecita tenuta dal Valenzano, appuntato dei CC., che per tale fatto sarebbe stato querelato dal Solito stesso e sottoposto, quindi, a procedimento penale per il reato di cui agli artt. 582 e 61 n.9 c.p..

Premetteva l'attore che il giudizio penale, nel corso del quale si era costituito parte civile, si sarebbe concluso con sentenza di non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione del reato.

Si costituivano ritualmente entrambi i convenuti.

Il convenuto Ministero, ritualmente citato, si costituiva nel giudizio ed eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione della domanda

risarcitoria proposta sia in sede penale, con la costituzione di parte civile avvenuta già tardivamente, sia ovviamente in questa sede.

Rimesse le parti innanzi alla sede centrale del tribunale per competenza funzionale ex art. 25 c.p.c., alla udienza di prima comparizione la parte convenuta chiedeva udienza per precisare le rispettive conclusioni sulla preliminare eccezione e la causa, quindi, precisate le conclusioni, all'udienza del 13.6.2005, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 bis c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di prescrizione è fondata e va accolta.

La corretta lettura dell'art. 2947 c.c. porta inevitabilmente a ritenere che nel caso di fatto illecito considerato dalla legge come reato, ove di questo con sentenza penale irrevocabile sia dichiarata la estinzione per intervenuta prescrizione, il diritto al risarcimento dei danni soggiace allo stesso termine di prescrizione del reato, decorrente dalla consumazione dello stesso.

Ai fini della prescrizione l'art. 157 c.p.c. dopo aver indicato i termini massimi di prescrizione di ciascun reato, in relazione alla entità della pena massima prevista per ciascuno, statuisce che "*per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilità dalla legge per il reato consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti…*" .

Orbene nel caso in esame il reato contestato al Valenzato, quello di cui all'art. 582 c.p., prevede una pena che oscilla fra quella minima di mesi

tre a quella massima di anni tre di reclusione. Al massimo di pena previsto va applicata, poi, la maggiorazione massima di un terzo per la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. pure contestata, e segnatamente anni uno (1/3 di tre anni= 1 anno). Complessivamente la pena massima prevista per il reato in concreto contestato è quella di anni quattro.

In base all'art. 157, comma 1, n. 4 c.p. la prescrizione si matura nell'arco di cinque anni.

Il fatto illecito che ne occupa si è verificato in data 18.8.1996: l'azione civile si è prescritta il 18.8.2001. L'attore ha effettuato la costituzione di parte civile nel processo penale in data 6.3.2002 e dunque abbondantemente dopo l'intervenuta estinzione del diritto al risarcimento del danno derivante dal reato, perché prescritto.

Va aggiunto che a mente dell'art. 75 c.p.p. sussiste piena identità di *petitum* e *causa petendi* fra il presente giudizio e l'azione civile esercitata in sede penale sicché la costituzione di parte civile avvenuta tardivamente non produce alcun effetto interruttivo della prescrizione rilevante in questa sede; né analogo effetto può essere annesso alla sentenza di non luogo a provvedere intervenuta nelle *more*.

Va quindi dichiarata con effetto assorbente di ogni altra questione la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza

L'esecutività consegue per legge .

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Solito Pietro con atto di citazione depositato il 3.12.2004, nei confronti di Ministero della Difesa e Valenzano Rocco Pietro, così provvede:

1) dichiara inammissibile la domanda proposta per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio a favore delle parti convenute, spese che – in difetto di specifica- si liquidano – per ciascuna parte- in complessivi € 700,00, di cui € 100,00 per spese ed il resto per diritti ed onorari, oltre al rimborso forfetario del 12,5% sulle competenze per spese generali ed oltre I.V.A. e Cap come per legge;
3) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Lecce, 03/09/2007

IL GIUDICE

(DOTT.SSA Consiglia INVITTO)